

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3666 del 19/03/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/2571 del 22/02/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL CONSORZIO  
FORESTALE IL CARPINO NEI COMUNI DI MODIGLIANA, TREDIZIO,  
DOVADOLA, ROCCA SAN CASCIANO (FC) PER IL PERIODO 2017-2031 (L.R.  
4/9/81 N. 30 ART.10)

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE

**Firmatario:** PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del  
procedimento:** Marco Pattuelli

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30, in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/03/1995;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei Piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il documento "Sistema Informativo per l'Assestamento forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29 gennaio 2003;
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 7001 del 28 aprile 2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.1757/2012, esecutiva, contenente il programma regionale annuale per la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale, di cui all'art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;

Dato atto che con la deliberazione n.1757/2012 è stato assegnato un contributo all'Unione Montana Acquacheta - Romagna Toscana per la redazione del piano d'assestamento del Consorzio "Il Carpino" e un contributo alla Comunità Montana Appennino Bolognese per la revisione di 3 Piani di assestamento per le proprietà comunali di Porretta Terme, Camugnano e S. Benedetto Val di Sambro;

Considerato che:

- il termine per la presentazione dei piani economici rientranti nel programma regionale anno 2012 era stato

fissato in 3 anni dalla data di esecutività della sopracitata deliberazione;

- il termine sopracitato è stato prorogato al 30/09/2016 con la deliberazione della Giunta regionale n.160/2016, al 28/02/2017 con la deliberazione della Giunta regionale n.1649/2016 e al 31/07/2017 con la deliberazione della Giunta regionale n.415/2017;

Preso atto che:

- l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta - Romagna Toscana;
- la Comunità Montana Appennino Bolognese si è estinta per trasformazione in unione di comuni denominata Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Visto il precedente Piano di assestamento del Consorzio Forestale "Il Carpino" per il periodo 1999 - 2008 approvato con determinazione regionale n. 1327 del 22 febbraio 2000;

Esaminato il Piano di Assestamento forestale del Consorzio Forestale "Il Carpino" per il periodo 2017-2031, consegnato al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna in data 31 luglio 2017 (protocollo regionale PG/2017/0556994);

Considerato che il Piano riguarda sia territori di nuovi consorziati per i quali era previsto il finanziamento regionale, sia la revisione del Piano preesistente per i vecchi consorziati che nel frattempo è arrivato a scadenza;

Visto il verbale dell'Assemblea del Consorzio "Il Carpino" del 5 dicembre 2017 nel quale si dà atto dell'approvazione del Piano da parte dei soci;

Visto il parere dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese espresso con Determinazione n. 130 dell'8 febbraio 2018 in qualità di Ente competente in materia forestale;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano, eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al Settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 15 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Vista la determinazione n.1524 del 07/02/2017 "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Vista la determinazione n.19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto non derogato o diversamente disciplinato in successivi provvedimenti;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare il Piano di Assestamento forestale del Consorzio Forestale "Il Carpino" nei Comuni di Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca San Casciano (FC), pari a 2707,75.11 ettari, per il periodo 2017-2031, con le Osservazioni e Raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che l'efficacia del Piano avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
3. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Paolo Ferrecchi

### **OSSERVAZIONI:**

Copia del Piano verrà conservata agli atti in allegato al presente atto regionale di approvazione. Tale approvazione verrà comunicata all'Ente competente in materia forestale, e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

### **RACCOMANDAZIONI**

Si raccomanda di mantenere la regolamentazione della circolazione dei mezzi motorizzati sulla viabilità forestale con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92; si ricorda, infatti, che il transito di veicoli a motore sulla predetta viabilità è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di servizio e vigilanza, di spegnimento di incendi e, in genere, di protezione civile, di soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria (P.T.P.R. - deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93, art. 10, comma 7, lettera a), nonché artt. 81 e 82 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 dell'1/3/95).

Risulta necessario impostare il "Registro particellare degli eventi" su supporto informatico per l'annotazione dei dati da farsi a cura delle Proprietà e/o del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente competente in materia forestale (di cui all'art. 2 delle PMPF). I singoli interventi selvicolturali che ai sensi delle PMPF sono di norma soggetti a comunicazione o ad autorizzazione, se eseguiti in attuazione del Piano sono comunque subordinati alla comunicazione (art. 3 delle PMPF) affinché le strutture preposte ai controlli e l'Ente forestale competente possano monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano stesso.

Per l'apertura di nuova viabilità in attuazione del Piano approvato e per le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi è comunque

soggetta ad autorizzazione o a comunicazione, a seconda dei casi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000, rispetto alle quali sono competenti gli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico ai sensi degli art. 148 e 149 della L.R. 3/1999; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale (D.Lgs. 42/2004 e suoi Decreti attuativi) e regionale (L.R. 20/2000).

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze degli Enti di cui alla L.R. 30/1981, come ad esempio le autorizzazioni per le installazioni di gru a cavo (di competenza del sindaco ai sensi delle PMPF), i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Per interventi selvicolturali non programmati dal Piano che si possono rendere necessari per "eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali" si dovranno seguire le procedure previste dal comma 6 dell'art. 4 delle PMPF.

Per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto dalle PMPF all'art. 4, comma 5. Nel rispetto delle procedure autorizzative o di comunicazione previste dalle PMPF possono quindi essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati ad esempio al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente competente in materia forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità dei Piani per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal consorzio entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzii gli interventi ancora da realizzarsi.

**Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per il buon**

### **governo delle particelle.**

- L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.
- I residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli di materiali, una modesta copertura di ramaglia potrà essere rilasciata sulle ceppaie a protezione dei ricacci dalla brucatura degli ungulati.
- Per tutti i corsi d'acqua pubblica mantenere una fascia di rispetto della vegetazione di m 10 per lato lungo la quale si potrà intervenire solo con diradamenti con la finalità di garantire un regolare deflusso delle acque.
- Alla conclusione dei lavori si cercherà di ripristinare il più possibile le aree di intervento senza rilasciare residui di materiale estraneo.

**Prendendo in esame le classi colturali individuate, si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per il buon governo delle comprese stesse.**

#### **Classe colturale A "Boschi cedui matricinati"**

- Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia.
- La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni.
- Una modesta copertura di ramaglia potrà essere rilasciata sulle ceppaie a protezione dei ricacci dalla brucatura degli ungulati.
- Al momento dell'utilizzazione, dovranno essere rilasciati eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con particolare riferimento alle specie autoctone secondarie.
- Nei boschi di neoformazione il taglio di ceduzione sarà possibile solo se non siano già presenti più di 400 individui arborei per ettaro nati da seme e con fusto monocormico di età superiore a 40 anni o con diametro superiore a 20 cm (misurato a 1,30 m d'altezza); gli individui con tali caratteristiche dovranno comunque essere rilasciati come matricine.
- Si precisa che la particella DE05, che in più punti del testo viene erroneamente indicata come afferente alla Compresa A, è da considerarsi appartenente alla Compresa F "Fustaie di latifoglie miste", ciò trova anche conferma nella cartografia, nella descrizione dei luoghi e nelle prescrizioni di intervento.

#### **Classe colturale B "Impianti di conifere e rimboschimenti"**



- Il diradamento dei soprassuoli di conifere coetanee dovrà avvenire mediante selezione a carico degli individui sottoposti, dominati, malformati, pendenti o stroncati fino al 30% della massa (che corrisponde al 40-50% circa delle piante). I tagli potranno interessare anche le conifere del piano dominante, in particolare quando ciò favorisca lo sviluppo delle latifoglie del piano dominato; in questi casi è ammesso il superamento (non diffuso su tutta l'area di taglio, ma puntuale e localizzato) del limite relativo alle distanze massime tra le chiome delle piante rilasciate previsto dalle P.M.P.F.. Contestualmente al diradamento possono essere utili spalcature ed il taglio della vegetazione infestante, a fini antincendio.
- Come indicato nel paragrafo 5.3.4 in alternativa ai diradamenti proposti con il piano degli interventi, sarà possibile procedere con interventi selvicolturali volti al cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso tagli di buche che non dovranno essere di dimensioni superiori a mezzo ettaro. Le buche dovranno essere effettuate in aree in cui vi siano i presupposti per l'insediamento e il riscoppio dello strato sottostante di latifoglie autoctone. Il taglio verrà eventualmente ripetuto su buche adiacenti solamente una volta che sia accertata la riuscita dell'intervento e l'affermazione delle piante rilasciate o dell'eventuale rinnovazione sopraggiunta successivamente al taglio.

Successivamente al taglio, in presenza di substrati idonei, si suggerisce la possibilità di arricchire la composizione specifica grazie a rinfoltimenti con latifoglie nobili che, qualora disponibili, in attuazione del piano di assestamento potranno essere reperite gratuitamente presso i vivai forestali regionali.

Si ritiene necessario che, per le fustaie che non hanno ancora raggiunto il turno minimo indicato dalle PMPF per il taglio di sgombero, i tagli a buche siano preceduti da dettagliati progetti di trasformazione delle superfici interessate che prevedano:

1. in maniera dettagliata le caratteristiche selvicolturali e stazionali del bosco e dei suoli da utilizzare, completo di una analisi delle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti su cui insiste il popolamento al fine di stabilire la non sussistenza di controindicazioni alle finalità generali del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 30/1981;
2. la descrizione dell'itinerario di rinnovazione boschiva naturale e artificiale (quando necessaria o, comunque, ritenuta opportuna);
3. un programma di monitoraggio delle affermazioni oltre che le necessarie manutenzioni nel caso di interventi totalmente o parzialmente artificiali di rinnovazione.

I Progetti verranno quindi allegati alla comunicazione di taglio (art. 3 delle PMPF) affinché le strutture preposte possano valutare caso per caso la necessità di specifiche prescrizioni e anche limitazioni delle superfici di taglio in caso di interventi non ritenuti idonei e inoltre possano, successivamente, monitorare l'attuazione e la riuscita degli interventi.

- Fino all'avvenuta rinnovazione del soprassuolo, sia nei tagli di

diradamento selettivo che nella realizzazione delle buche, i gruppi di latifoglie di origine spontanea presenti all'interno delle particelle vanno sempre mantenuti. Laddove nei diradamenti si rendesse necessario intervenire su latifoglie presenti in maniera puntuale, inframezzate e diffuse nel soprassuolo di conifere, si dovranno comunque rilasciare gli individui nati da seme e i polloni dominanti e più rigogliosi.

- Il Piano di gestione forestale sostituisce e aggiorna eventuali Piani di Coltura e Conservazione preesistenti e come tale deve essere rispettato anche da chi subentra all'Amministrazione pubblica nella gestione dei beni riconsegnati per effetto dell'articolo 4, comma 3 della L.R. 16/2017.

#### **Classe colturale D "Boschi cedui per uso domestico"**

- Valgono gli stessi criteri espressi nella classe colturale A "Boschi cedui matricinati".
- L'effettivo prelievo deve essere limitato ai fabbisogni annui specifici di ogni proprietà secondo quanto stabilito dal piano di assestamento.

#### **Classe colturale F "Fustaie di latifoglie miste"**

- Il diradamento selettivo dovrà limitarsi al 30% della massa in piedi del bosco e interessare principalmente le piante dominate o deperienti, rilasciando tutte le matricine non stroncate nate da seme, selezionando i polloni secondo la vigoria e mantenendo le specie arboree sporadiche autoctone che garantiscono una certa biodiversità.
- L'abbattimento delle matricine troppo ramoso è a discrezione del selvicoltore.
- Nelle fustaie transitorie a densità scarsa ci si limiterà ad un intervento meno drastico del precedente e riguarderà piante sottoposte e deperienti, con rilascio delle matricine sane e non stroncate presenti, e volto a mantenere i polloni di specie autoctone, rare o sporadiche, per garantire la massima biodiversità.
- Si riconosce il valore polivalente di questi soprassuoli nei quali il piano di assestamento prevede la possibilità di lasciare pascolare il bestiame. Resta inteso che, pascolando le particelle forestali di questa compresa "anche subito dopo l'avviamento ad alto fusto", si rinuncia alla miglior occasione e possibilità di rinnovazione gamica del bosco, non sarà quindi possibile in futuro procedere con tagli di rinnovazione di fine turno qualora, successivamente all'ultimo taglio di avviamento o diradamento, per reintrodurre il bestiame non si sia atteso che la vegetazione abbia raggiunto i parametri e le altezze indicati dalle P.M.P.F. (art. 29). In questo caso i futuri tagli di utilizzazione di fine turno

dovranno quindi essere comunque preceduti da tagli di sementazione, successivamente ai quali dovrà necessariamente essere interrotto il pascolo.

- Per quanto riguarda la particella DE05, si ribadisce quanto già evidenziato sopra: la particella è da considerarsi afferente alla Compresa F e non alla Compresa A.

#### **Classe colturale H "Castagneti da frutto"**

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ripristino dei castagneti dovranno rispettare le modalità esecutive previste dalle P.M.P.F. per queste tipologie di intervento.